

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
Provincia di Belluno

STATUTO

(Adeguato alla legge n. 215 del 23.11.2012
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
10.06.2013)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I IL COMUNE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - (COMUNE di PONTE NELLE ALPI) | pag. 1 |
| Art. 2 - (Territorio, stemma, gonfalone) | pag. 1 |
| Art. 3 - (Finalità) | pag. 1 |
| Art. 4 - (Programmazione e forme di cooperazione) | pag. 2 |

CAPO II L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Art. 5 - (L'autonomia) | pag. 2 |
| Art. 6 - (Lo statuto) | pag. 2 |
| Art. 7 - (I regolamenti comunali) | pag. 3 |

PARTE I^ L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

| | |
|-------------------|--------|
| Art. 8 - (Organi) | pag. 4 |
|-------------------|--------|

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--------|
| Art. 9 - (Consiglio Comunale) | pag. 4 |
| Art. 10 - (Diritti e poteri dei Consiglieri) | pag. 5 |
| Art. 11 - (Doveri dei Consiglieri Comunali) | pag. 5 |
| Art. 12 - (Gruppi consiliari) | pag. 6 |
| Art. 13 - (Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente) | pag. 6 |
| Art. 14 - (Dimissioni dei Consiglieri) | pag. 7 |
| Art. 15 - (Lavori del Consiglio) | pag. 7 |
| Art. 16 - (Convocazione del Consiglio Comunale) | pag. 7 |
| Art. 17 - (Ordine del giorno delle sedute) | pag. 8 |
| Art. 18 - (Pubblicità delle sedute e durata degli interventi) | pag. 8 |
| Art. 19 - (Pubblicazione delle deliberazioni) | pag. 8 |
| Art. 20 - (Voto palese e segreto) | pag. 8 |
| Art. 21 - (Maggioranza richiesta per la validità delle sedute) | pag. 8 |
| Art. 22 - (Assistenza alle sedute del Segretario Comunale) | pag. 9 |
| Art. 23 - (Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni) | pag. 9 |
| Art. 24 - (Astenuti e schede bianche e nulle) | pag. 9 |

| | |
|---|---------|
| Art. 25 - (Consigliere anziano) | pag. 9 |
| Art. 26 - (Commissioni Consiliari e indagine) | pag. 9 |
| Art. 27 - (Rappresentanza delle minoranze) | pag. 10 |

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|---------|
| Art. 28 - (Composizione ed incompatibilità) | pag. 10 |
| Art. 29 - (Assessori esterni al Consiglio) | pag. 11 |
| Art. 30 - (Dimissioni, decadenze) | pag. 11 |
| Art. 31 - (Mozione di sfiducia) | pag. 11 |
| Art. 32 - (Competenze generali della Giunta) | pag. 11 |
| Art. 33 - (Adunanze e deliberazioni) | pag. 12 |

CAPO III IL SINDACO

| | |
|---|---------|
| Art. 34 - (Il Sindaco) | pag. 13 |
| Art. 35 - (Competenze del Sindaco) | pag. 13 |
| Art. 36 - (Vice Sindaco) | pag. 14 |
| Art. 37 - (Divieto generale d'incarichi e consulenze ed obblighi di astensione) | pag. 14 |

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

| | |
|--|---------|
| Art. 38 - (La partecipazione delle libere forme associative) | pag. 15 |
| Art. 39 - (La partecipazione dei singoli cittadini) | pag. 16 |
| Art. 40 - (La consultazione dei cittadini) | pag. 16 |
| Art. 41 - (Referendum comunali) | pag. 16 |
| Art. 42 - (Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo) | pag. 17 |
| Art. 43 - (Responsabilità del procedimento) | pag. 18 |
| Art. 44 - (L'azione sostitutiva) | pag. 18 |
| Art. 45 - (Pubblicità degli atti e delle informazioni) | pag. 18 |
| Art. 46 - (Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi) | pag. 19 |
| Art. 47 - (Difensore civico) | pag. 19 |
| Art. 48 - (Difensore civico pluricomunale) | pag. 20 |

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

| | |
|--|---------|
| Art. 49 - (Il Segretario Comunale) | pag. 21 |
| Art. 50 - (Organizzazione dei settori e dei servizi) | pag. 21 |
| Art. 51 - (I responsabili dei settori) | pag. 21 |

| | |
|--|---------|
| Art. 52 - (Assenza impedimento e mancanza) | pag. 22 |
| Art. 53 - (Incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi) | pag. 22 |
| Art. 54 - (Collaborazioni esterne) | pag. 22 |
| Art. 55- (Reclutamento del personale) | pag. 22 |

**TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI**

| | |
|------------------------------|---------|
| Art. 56 - (Servizi comunali) | pag. 23 |
|------------------------------|---------|

**CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

| | |
|------------------------------------|---------|
| Art. 57 - (Gestione in economia) | pag. 23 |
| Art. 58 - (La concessione a terzi) | pag. 23 |
| Art. 59 - (Le Aziende Speciali) | pag. 24 |
| Art. 60 - (Le istituzioni) | pag. 24 |
| Art. 61 - (Le Società per Azioni) | pag. 25 |

**TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

**CAPO I
FORME COLLABORATIVE**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Art. 62 - (Principio di cooperazione) | pag. 26 |
| Art. 63 - (Convenzioni) | pag. 26 |
| Art. 64 - (ConSORZI) | pag. 26 |
| Art. 65 - (Unione di Comuni) | pag. 27 |
| Art. 66 - (Accordi di Programma) | pag. 27 |

**TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

| | |
|---|---------|
| Art. 67 - (La programmazione di bilancio) | pag. 28 |
| Art. 68 - (Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti) | pag. 28 |

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

| | |
|---|---------|
| Art. 69 - (Le risorse per la gestione corrente) | pag. 29 |
| Art. 70 - (Le risorse per gli investimenti) | pag. 29 |

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

| | |
|--|---------|
| Art. 71 - (La gestione del patrimonio) | pag. 29 |
|--|---------|

CAPO IV
**LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO
DELLA GESTIONE**

| | |
|--|---------|
| Art. 72 - (Il Collegio dei revisori dei conti) | pag. 30 |
| Art. 73 - (Il rendiconto di gestione) | pag. 30 |

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

| | |
|---------------------------------|---------|
| Art. 74 - (Procedure negoziali) | pag. 31 |
|---------------------------------|---------|

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

| | |
|---|---------|
| Art. 75 - (Tesoreria e riscossione delle entrate) | pag. 31 |
|---|---------|

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

| | |
|---------------------------------|---------|
| Art. 76 - (Lo Stato) | pag. 32 |
| Art. 77 - (La Regione) | pag. 32 |
| Art. 78 - (La Provincia) | pag. 32 |
| Art. 79 - (La Comunità Montana) | pag. 33 |

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Art. 80 - (Revisione dello statuto) | pag. 34 |
| Art. 81 - (Entrata in vigore) | pag. 34 |
| Art. 82 - (Disposizioni transitorie) | pag. 35 |

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

IL COMUNE

Art.1

(COMUNE di PONTE NELLE ALPI)

1. Il Comune di Ponte nelle Alpi, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico amministrativa del Comune.

Art.2

(Territorio, stemma, gonfalone)

1. Il territorio del Comune di Ponte nelle Alpi confina con quello dei Comuni di Belluno, Soverzene, Longarone, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Farra d'Alpago.
2. Capoluogo del Comune è la frazione di Ponte nelle Alpi mentre la sede degli organi comunali è sita nella frazione di Cadola.
3. Lo stemma del Comune è rappresentato da: "d'azzurro, al ponte d'argento sotto il quale scorre al naturale un fiume, posto innanzi ad una catena di tre monti, pure al naturale, quello del centro, sovrastante il ponte, più basso, cimato di tre torri di rosso".
4. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo rosso con contorni argentati contenente stemma del Comune come dinanzi descritto.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art.3

(Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo economico e di cooperazione;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. A tale riguardo il Comune di Ponte nelle Alpi promuove accordi di collaborazione con gli organismi sovracomunali di gestione del territorio;
- e) **il riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi, l'assunzione delle iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare tali finalità, garantendo la parità di genere nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.**

Art.4

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.
4. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli d'efficienza e d'efficacia nelle gestioni.

CAPO II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art.5

(L'autonomia)

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto d'autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art.6

(Lo Statuto)

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal Consiglio Comunale.

Art.7
(I regolamenti comunali)

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore successivamente all'esecutività delle relative delibere di approvazione, sono pubblicate per 15 giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore, se non diversamente stabilito dalla legge, il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

PARTE I[^]

L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art.8 (Organi)

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

CAPO I (IL CONSIGLIO COMUNALE)

Art.9 (Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico/amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni d'immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o d'altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.10
(Diritti e poteri dei Consiglieri)

1. Ogni Consigliere comunale con le procedure e le garanzie stabilite dal Regolamento ha il diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alle competenze deliberative del Consiglio.
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed eventuali altre forme d'intervento stabilite dal regolamento;
 - c) ottenere da tutti gli organi e gli uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune tutte le notizie e informazioni, nonché, copia d'atti e documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei propri diritti e poteri i Consiglieri Comunali chiedono l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art.11
(Doveri dei Consiglieri Comunali)

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri;
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art.12
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che dichiarano di non voler ulteriormente appartenere ad un gruppo già costituito formano il gruppo misto. Un nuovo gruppo può essere costituito da almeno tre consiglieri.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo il giorno precedente la riunione del consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
4. Le modalità di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

Art.13
(Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente)

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione.
4. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
5. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare annuale.

Art.14
(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b) n.2 della legge 142/90 e successive modificazioni.

Art.15
(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del sindaco;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottate dal Consiglio le relative deliberazioni.
4. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame ed approvazione dei Bilanci, dei piani e dei programmi.
5. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto d'iniziativa.
6. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
7. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato d'attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

Art.16
(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni liberi prima della seduta.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
5. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;

- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti previste dal Regolamento.

Art.17
(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art.18
(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Può altresì stabilire limiti alla durata degli interventi dei singoli Consiglieri.

Art.19
(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Art.20
(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché d'altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà d'espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art.21
(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente escludendo dal computo il Sindaco.

Art.22

(Assistenza alle sedute del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Art.23

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art.24

(Astenuiti e schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art.25

(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art.26

(Commissioni Consiliari e d'indagine)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o speciali con criterio proporzionale (art.31 comma 4 legge 142/90).
2. Il regolamento delle Commissioni disciplina la loro composizione, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, le materie di competenza, il loro funzionamento e l'esame d'eventuali proposte della Giunta.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari, tecnici e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Compito principale delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
6. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni speciali consultive, d'indagine, d'inchieste, di studio.
7. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazioni alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di audizione dei dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
8. Ogni Commissione d'indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta da 3 Consiglieri, 2 designati dalla maggioranza ed 1 designato dalle minoranze consiliari.

Art.27

(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art.28

(Composizione ed incompatibilità)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da **un numero variabile di Assessori, nei limiti normativamente previsti**, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. **Nella composizione della Giunta vanno rispettate le norme in vigore relativamente alla rappresentanza di genere;**
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Art.29
(Assessori esterni al Consiglio)

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art.30
(Dimissioni, decadenze)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art.31
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art.32
(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
6. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla Legge;
 - b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
 - f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario comunale;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili;
 - i) i criteri per l'erogazione d'indennità, compensi, rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
 - j) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) il conferimento di incarichi professionali;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - n) approva il Pro su proposta del direttore generale.

Art.33
(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle;

4. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, diritti e le responsabilità allo stesso connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto spettante a tutti gli Assessori.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art.34 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la Comunità.

Art.35 (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo.
7. Il Sindaco conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, la funzione di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di Decreti.

10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art.36
(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta designa fra gli Assessori il Vice Sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla Legge.

Art.37
(Divieto generale d'incarichi e consulenze ed obblighi di astensione)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazione in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti a contenuto generale, comprese quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione dei pareri da esprimere sugli atti deliberativi e dagli atti di gestione di propria competenza.
7. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
8. L'astenuito non È computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

10. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.38

(La partecipazione delle libere forme associative)

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole e religiose di qualsiasi culto; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Il Comune riconosce e sottolinea il ruolo di promozione morale e sociale e di servizio svolto dalle parrocchie locali da cui pure riceve e dà collaborazione; stabilisce un proficuo rapporto con le istituzioni scolastiche ed educative locali per il comune fine di crescita morale e civile dei giovani.
5. Il Comune riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale di Ponte nelle Alpi, all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela e formazione dei valori naturali, artistici e culturali. Riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative ricreative, turistiche e folcloristiche che normalmente vengono attuate nel Comune.
6. Un'apposita Commissione dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

Art.39

(La partecipazione dei singoli cittadini)

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, residenti nel Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte al Sindaco ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo presentatore della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Il Sindaco può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.
3. Le Associazioni iscritte nel registro comunale e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo del proprio rappresentante, hanno diritto di presentare proposte ed interpellanze al Sindaco; esse sono trasmesse dal Sindaco all'Organo competente per materia per il loro esame. Entro sessanta giorni dalla presentazione deve essere data risposta sulle decisioni adottate.

Art.40

(La consultazione dei cittadini)

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. Effettuato lo scrutinio delle risposte pervenute i risultati della consultazione sono trasmessi al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art.41

(Referendum comunali)

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio;
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di

- almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme;
4. Il Segretario comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria;
 5. Il Segretario comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari;
 6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre;
 7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali;
 8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi;
 9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione;
 10. Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori;
 11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 12. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione;
 13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art.42

(Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo)

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, N. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce, salvo che la legge non preveda diversamente, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve

concludersi. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. In mancanza di termini specifici, il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

Art.43

(Responsabilità del procedimento)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo individua il responsabile del procedimento, nonché le forme di partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, stabilendo gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale e individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art.44

(L'azione sostitutiva)

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art.45

(Pubblicità degli atti e delle informazioni)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano È disciplinato da apposito regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in

essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini.

Art.46

(Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi)

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, N. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso con le modalità stabilite dal regolamento alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, 5° e 6° comma della legge 7.8.90, n. 241.

Art.47

(Difensore civico)

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati il Difensore Civico.
2. Sono requisiti per la carica:
 - a) essere cittadino elettore nel Comune;
 - b) avere titolo di diploma di laurea in giurisprudenza o altre lauree equipollenti;
 - c) adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.
3. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

4. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa situazioni di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
5. E' dovere del Sindaco e degli altri Organi fornire al Difensore Civico motivate risposte. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
6. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria con pieno accesso agli Uffici ed agli atti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli Amministratori, i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni Consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
7. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio comunale può stabilire una indennità non superiore al 50% dell'indennità mensile spettante agli Assessori oltre i rimborsi spese di legge.
8. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Art.48

(Difensore civico pluricomunale)

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati.
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio comunale. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale.
4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.
6. Il Comune con delibera consiliare può avvalersi del Difensore Civico nominato dall'Amministrazione Provinciale o dalla Comunità Montana.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.49 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
- a) 2. Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, il Segretario comunale:
 - a) verifica costantemente l'efficienza dell'organizzazione degli uffici e relaziona alla Giunta almeno con periodicità annuale, sull'ottimale distribuzione degli organici proponendo apposite soluzioni operative;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - d) esercita le funzioni di Direttore generale qualora gli siano state conferite dal Sindaco

Art.50 (Organizzazione dei settori e dei servizi)

1. La struttura organizzativa del Comune è ordinata per Settori e Servizi. L'organizzazione s'informa ai principi della responsabilità e della partecipazione; ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.

Art.51 (I responsabili dei Settori)

1. Ai responsabili dei settori è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività d'indirizzo devoluta dagli organi collegiali.
2. I responsabili dei settori nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici, hanno autonomia operativa e responsabilità gestionale.
3. Assicurano l'ottimale gestione delle risorse umane e disimpegnano le loro funzioni nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi collegiali.

Art.52
(Assenza impedimento e mancanza)

1. La responsabilità del Settore o di un servizio, in caso di vacanza o assenza, può essere assegnata “ad interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di pari qualifica o del medesimo settore di attività.
2. Qualora non sia possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei responsabili secondo le modalità previsto dal precedente comma, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco al Segretario comunale qualora non sia stato nominato Direttore Generale.
3. In caso d’assenza o impedimento del responsabile del settore le sue funzioni sono svolte dal dipendente con qualifica immediatamente inferiore individuato dalla Giunta municipale e in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.E.L.

Art.53
(Incompatibilità e cumulo d’impieghi e incarichi)

1. Il dipendente può svolgere attività lavorativa al di fuori del rapporto di servizio, fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla legge. In quest'ultimo caso l'attività lavorativa del dipendente non può contrastare con gli interessi dell'Ente. Lo svolgimento di tale attività è autorizzata dal Segretario comunale, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, in base all'art.58 del D. Leg.vo n. 29/93 e dell'art.1 - comma 60 - e seguenti della legge n. 662/96.

Art.54
(Collaborazioni esterne)

1. Il Comune può stipulare, nei limiti previsti dalla legge, contratti a tempo determinato per il conferimento di funzioni direttive dirigenziali o d’alta specializzazione qualora si debba raggiungere un obiettivo che richiede una professionalità non presente nella dotazione organica.
2. L’incarico sarà conferito con le modalità di criteri previsti dal regolamento di organizzazione.

Art.55
(Reclutamento del personale)

1. L'accesso agli impieghi del Comune avviene tramite concorso pubblico o mediante utilizzazione delle professionalità esistenti all'interno, secondo quanto previsto dall'art.6 - comma 12 - della legge n. 127/97.
2. Le modalità d’assunzione agli impieghi, i requisiti d’accesso e le modalità concorsuali saranno oggetto d’apposito regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art.36 del D.Leg.vo n. 29/93 così come modificato dal D.lgs.vo n.80/98.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art.56

(Servizi comunali)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge, favorendo ogni forma d'integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.57

(Gestione in economia)

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una diversa forma di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali.

Art.58

(La concessione a terzi)

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire con l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

Art.59
(Le Aziende Speciali)

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo d'Aziende Speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende Speciali sono Enti strumentali del Comune dotate di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunale e Circostrizionali e di Revisori dei Conti. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o d'altre Aziende Speciali Comunali.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda, con la conseguente responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati nell'ambito della legge dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura d'eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Aziende Speciali e n'approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle Aziende Speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art.60
(Le istituzioni)

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di

Consiglieri comunali, di Assessori e di Revisori ai conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune.

4. Il Sindaco può revocare dall'incarico tali organi, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art.61 (Le Società per Azioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico relativo alla costituzione delle Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Ponte nelle Alpi e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art.62 (Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.63 (Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, le funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art.64 (ConSORZI)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione e lo Statuto del Consorzio.
2. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art.36 della legge 142/90, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della stessa legge, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
4. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
 - c) L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
5. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Art.65
(Unione di Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.62 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, previa consultazione referendaria di cui all'art.41 del presente Statuto, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.66
(Accordi di Programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.67

(La programmazione di bilancio)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti premessi È effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.68

(Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti)

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza di bilancio pluriennale.
2. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
3. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art.69

(Le risorse per la gestione corrente)

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali distribuisce il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art.70

(Le risorse per gli investimenti)

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art.71

(La gestione del patrimonio)

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento medesimo.

3. Il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili è individuato dal regolamento di contabilità. La Giunta adotta, su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art.72 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità a quanto dispone l'art.57 della legge 8 giugno 1990, N. 142.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibile per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto al loro incarico.
3. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art.73 (Il rendiconto di gestione)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai conti sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO V APPALTI E CONTRATTI

Art.74 (Procedure negoziali)

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal responsabile del settore competente alla spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune il responsabile del settore interessato.

CAPO VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art.75 (Tesoreria e riscossione delle entrate)

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o nelle immediate vicinanze.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni. Il regolamento delle entrate disciplina le modalità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.76 (Lo Stato)

1. Il Comune esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato secondo il principio della sussidiarietà.
2. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
4. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art.77 (La Regione)

1. Il Comune esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
3. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
4. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
5. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art.78 (La Provincia)

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art.79
(La Comunità Montana)

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni d'indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.80 (Revisione dello statuto)

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, N. 142 e successive modificazioni.
2. Le proposte di cui al precedente comma possono essere sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica salvo che la proposta di sola revisione sia presentata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
6. La stessa proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
7. La proposta di revisione dello Statuto conseguente alla necessità di recepire od adeguare lo stesso alle leggi, nel fare eccezione ai limiti ed alla procedura prevista dai precedenti commi 5 e 6, segue la via ordinaria.

Art.81 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni d'esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art.82
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto esclusi il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti.
3. I regolamenti vigenti alla data d'approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili e fino all'approvazione di quelli di cui al comma precedente.
4. E' facoltà del Consiglio comunale adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.
5. I Regolamenti d'attuazione del presente Statuto saranno deliberati dal Consiglio Comunale previo esame da parte dell'apposita Commissione Consiliare.
6. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Z:\STATUTI\STATUTO\Nuovo_Statuto.doc